

N. R.G. 9597/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **n.r.g. 9597/2019** avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fornitura di energia elettrica promossa da:

X S.R.L., con sede legale in Roma (RM, rappresentata e difesa dal prof. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione;

ATTRICE IN OPPOSIZIONE

contro

Y S.P.A., CF, come da procura generale alle liti allegata al ricorso monitorio;

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Per l'attrice in opposizione:



“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale:

Revocare per le ragioni in narrativa il decreto ingiuntivo telematico in parte provvisoriamente esecutivo n. 191461/2019 (R.G. 4146/2019), emesso dal Tribunale di Genova, Giudice Dott. Calcagno, in data 30 aprile 2019, ovvero in subordine determinare l'ammontare realmente dovuto dal debitore.

In via riconvenzionale determinare i danni occorsi ad X per effetto dell'illegittimo distacco della fornitura in una somma non inferiore ad euro 250.000,00.

ovvero quella che sarà provata in corso di causa, anche secondo equità.

Con tutte le conseguenze di legge rispetto a spese, competenze ed onorari, anche ai sensi dell'art. 96 cpc e riservata ogni richiesta di risarcimento per l'avvio di esecuzioni rivelatesi illegittime ad esito del giudizio, somme da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario e munito di procura.”

Per la convenuta opposta:

*“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
in via preliminare*

➤ dichiarare inammissibili, inefficaci e/o, comunque, respingere le eccezioni di incompetenza territoriale ex adverso formulate confermando, per tutti i motivi esposti in narrativa, la propria competenza territoriale a decidere la presente controversia;

➤ respingere l'istanza ex art. 649 c.p.c., dichiarando - ex art. 648 c.p.c. - provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto anche per la (residua) somma di € 96.742,60 oltre interessi e spese della procedura;

➤ in subordine, visto l'art. 648 c.p.c., la documentazione riversata in atti ed il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, respinta (se del caso) l'istanza ex art. 649 c.p.c., concedere all'opposto decreto la clausola di provvisoria esecutività per non essere l'opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione;

nel merito,

➤ per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'opposizione ed ogni avversaria domanda (anche in via riconvenzionale) ed eccezione perché inammissibili, improcedibili, inefficaci, inopponibili, infondate e non provate confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n° 1461/2019 emesso dal Tribunale di Genova in data 30.04.2019;

➤ In via di mero subordine, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'opposizione ed ogni avversaria domanda (anche in via riconvenzionale) ed eccezione perché inammissibili, improcedibili, inefficaci, inopponibili, infondate e non provate, condannando - per le causali di cui in narrativa - X s.r.l. al pagamento in favore di Y s.p.a. (già xy s.p.a.) della somma di € 126.388,84 o di quella, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'esperita istruttoria (oltre interessi moratori al tasso di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs 231/02, dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo)

In tutti i casi, con vittoria delle spese di giudizio per la fase monitoria e la fase di cognizione (oltre accessori e successive occorrente)”.



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti.

La società Y s.p.a. (d'ora in poi Y), con ricorso monitorio depositato in data 5 aprile 2019, chiedeva che questo Tribunale ingiungesse alla società X s.r.l. (d'ora in poi X) il pagamento a favore della stessa ricorrente dell'importo di € 126.388,84 (oltre interessi moratori al tasso e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02), nonché le spese della procedura monitoria, quale saldo dovuto per la fornitura di energia elettrica relativa ai seguenti punti di riconsegna [:::]: per ciascuno dei quali erano stati stipulati distinti contratti di fornitura.

Questo Tribunale, con decreto n. 1461/2019 del 2 maggio 2019, ingiungeva alla X il pagamento a favore della Y della somma richiesta e autorizzava l'immediata esecuzione limitatamente al minor importo di € 29.646,24.

Avverso l'ingiunzione interponeva opposizione, nel termine di legge, la X la quale, dopo aver premesso che i tre contratti, posti a sostegno dei crediti azionati in via monitoria, sarebbero stati sottoscritti rispettivamente il primo in data 2.12.2014 (doc. 7 del ricorso monitorio), e gli altri due in data 28 marzo e 21 giugno 2017 (docc. 5 e 6 del ricorso monitorio), disconosceva l'autenticità delle sottoscrizioni degli ultimi due contratti menzionati, negando che fossero stati firmati del sig. Riccardo Z legale rappresentante della X. La società opponente disconosceva anche la riferibilità al suo legale rappresentante della sottoscrizione apposta al doc. n. 20, contenente una proposta di rientro nel debito da parte di X, anch'essa asseritamente sottoscritta in Palermo in data 5 settembre 2018 dal dott. Riccardo Z, la quale peraltro porterebbe un credito di 61.863,19, ben inferiore a quanto rivendicato in sede monitoria. Essendo i predetti contratti sconosciuti, secondo l'opponente, non avrebbe potuto trovare applicazione il foro convenzionale in essi pattuito, indicato appunto nel Tribunale di Genova, che neppure avrebbe potuto essere ritenuto competente in forza dei criteri di determinazione della competenza territoriale vigenti in materia di obbligazioni poiché, a norma di detti criteri, sarebbe stato competente o il Tribunale di Roma, quale sede di entrambe le società, ovvero quello di Palermo, quale sede di sottoscrizione e di esecuzione della fornitura, ovvero di Sassari, ovvero ancora di Tempio, per le medesime ragioni.

Nel merito deduceva che sarebbe stato onere della convenuta opposta fornire la prova delle forniture di energia elettrica, non essendo all'uopo sufficienti delle bollette, per quanto regolarmente iscritte nelle scritture contabili di Y la quale, peraltro, in violazione delle disposizioni dettate dall'autorità di regolazione del mercato, avrebbe unilateralmente "interrotto" l'erogazione delle forniture presso le singole agenzie di viaggio causando un grave nocumento alla società opponente esercente l'attività di tour operator.

Pertanto chiedeva revocarsi l'ingiunzione e condannarsi in via riconvenzionale l'opposta



al pagamento a favore dell'opponente del risarcimento dei danni subiti per l'arbitraria interruzione delle forniture non essendo stato "prontamente" attivato il servizio di salvaguardia con conseguente paralisi dell'attività svolta.

Nella propria comparsa di costituzione e risposta Y chiedeva, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Genova. Sosteneva sul punto che, essendo le domande di condanna riferibili ai tre contratti di somministrazione esse fossero strettamente connesse, come comprovato peraltro dal fatto che la società per tutte e tre le forniture avesse sottoscritto un medesimo piano di rientro, talché – essendo il foro convenzionale previsto nel contratto "non disconosciuto" senz'altro valido – in virtù della connessione tra le domande svolte si sarebbe incardinata, ex art. 104 primo comma cod.proc.civ. la competenza di questo Tribunale anche per le pretese riferibili alle scritture disconosciute. Y sosteneva, altresì, che l'eccezione di incompetenza territoriale, per come sollevata dalla controparte, sarebbe inefficace poiché – contrariamente ai principi di diritto esposti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità - l'opponente avrebbe omissis di contestare la competenza territoriale del giudice adito alla luce di tutti i criteri alternativi previsti dal codice di rito (ed, in particolar modo, per quelli previsti con riguardo alla materia delle obbligazioni di crediti pecuniari liquidi). In particolare, secondo Y, nulla avrebbe esposto la controparte con riferimento ai criteri di cui agli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c., previsti in materia di obbligazioni.

Nel merito deduceva che non vi sarebbe stata alcuna "contraddizione" tra il piano di rientro del 5 settembre 2018, ove la X si sarebbe riconosciuta debitrice per il minor importo di € 61.863,19 e il diverso importo ingiunto in via monitoria, poiché l'atto di riconoscimento di debito avrebbe riguardato (nè avrebbe potuto essere diversamente) precedenti fatture emesse tornate insolte e precisamente:

fattura	emissione	scadenza	importo
.....	08/08/2018	23/08/2018	9429,89
.....	08/08/2018	23/08/2018	40.045,04
.....	08/08/2018	23/08/2018	12.292,09
.....	08/08/2018	23/08/2018	96,17

laddove il maggior credito indicato nell'ingiunzione dipendeva dall'emissione di fatture tornate insolte successivamente alla sottoscrizione del piano di rientro (in particolare:

Fattura	emissione	scadenza	importo
.....	06/09/2018	21/09/2018	13.432,88
.....	06/09/2018	21/09/2018	42.312,80
.....	06/09/2018	21/09/2018	99,04
.....	08/10/2018	23/10/2018	30.885,12
.....	08/10/2018	23/10/2018	9.799,17
.....	08/10/2018	23/10/2018	99,04
.....	12/11/2018	27/11/2018	99,04
.....	17/12/2018	02/01/2019	15,51)



Quanto alla domanda riconvenzionale ne sottolineava l'assoluta genericità e vaghezza non essendo assolutamente precisate quali fossero i punti vendita, rimasti senza fornitura e la durata della mancanza di fornitura, quali disposizioni sarebbero state violate nell'attivazione del procedimento di default il quale, comunque, esulava del tutto dalla sfera di competenza dell'opposta la quale, stante la conclamata e grave morosità accumulata da X, si sarebbe limitata a costituirla in mora preavvisandola, in caso di perdurante inadempimento, della risoluzione del rapporto. Aggiungeva, peraltro, che neppure sarebbe constatato che la parte opposta avesse fatto domanda di ricontrattualizzazione dei punti di riconsegna per poter fuoriuscire dallo stato di default.

2. Domanda di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del tribunale adito.

2.1. Sull'inefficacia dell'eccezione per omessa esposizione di tutti i fori alternativi che concorrono a individuare il giudice territorialmente competente.

Y deduce che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da X non sarebbe idonea ad escludere la competenza di questo Ufficio Giudiziario poiché – con riferimento al criterio del *forum destinatae solutionis*, ricavabile dagli artt. 1189 cod.civ. e 20 cod.proc.civ. – parte opponente non avrebbe sollevato, come sarebbe stato suo onere al fine di considerare efficace l'eccezione di incompetenza territoriale, alcuna specifica contestazione.

Secondo ormai pacifico principio giurisprudenziale l'eccezione di incompetenza, per potersi considerare ammissibile, richiede che la parte che neghi la competenza territoriale del tribunale adito, contesti tale competenza provando che, per nessuno dei criteri di legge astrattamente applicabili alla fattispecie, vi potrebbe essere la competenza del giudice adito.

Questo comporta, come noto, che nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso (cfr. in termini *ex multis* Cass. 23.4.99 n. 248).

In altri termini l'eccezione che si basi su una contestazione parziale, ovvero basata solo su alcuni dei criteri astrattamente applicabili *ex lege*, sarebbe inammissibile e, dunque, inidonea ad escludere la competenza del giudice presso cui la vertenza è stata incardinata. Occorre, dunque, accertare se l'eccezione formulata da X nell'atto di opposizione soddisfi questo contenuto minimo essenziale che l'eccezione di incompetenza territoriale, per potersi ritenere validamente formulata, deve possedere.

Non appare superfluo riportare il contenuto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevato nell'atto di opposizione dall'attrice.



“Il Tribunale di Genova, individuato ex clausola quale foro competente, non è tale ad esito del disconoscimento della sottoscrizione, in quanto lo è quello di Roma, **sede di entrambe le società, ovvero quello di Palermo, sede di sottoscrizione e di esecuzione della fornitura, o di Sassari, ovvero ancora di Tempio, per le medesime ragioni.**

In ogni caso qualunque applicazione dei criteri di determinazione della competenza territoriale esclude il foro di Genova, tale solo in ragione della clausola contrattuale.”

I diversi criteri alternativamente declinati dagli artt. 19 e 20 cod.proc.civ. per individuare la competenza territoriale sono stati, seppur sinteticamente, tutti esposti. Il criterio generale della sede legale della società convenuta in senso sostanziale è stato indicato (ex art. 19 sede legale di entrambe le società e, dunque, anche di quella convenuta); parimenti è stato contestato il luogo dove l’obbligazione è sorta, avendo parte opponente dedotto che i contratti non sarebbero stati sottoscritti a Genova; quanto al criterio del domicilio del creditore preme osservare che parte opponente ha contestato che il creditore (Y) avesse sede legale a Genova; non può sfuggire che, a norma dell’art. 46 primo comma cod.civ., allorché la legge faccia dipendere un qualche effetto giuridico dal domicilio, per le persone giuridiche si “*ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede*”. Talché, ai fini della contestazione del domicilio del creditore appare indifferente che l’opponente abbia impiegato il termine “sede” anziché quello di “domicilio” perché, con riferimento alle persone giuridiche, si tratta di concetti equipollenti.

Pertanto non vi è motivo per discostarsi da quanto questo Giudice aveva già esposto nell’ordinanza depositata il 22 gennaio 2020: l’opponente ha contestato – seppur con espressione sintetica – tutti i possibili criteri legali di determinazione della competenza. Ne discende che sotto questo profilo l’eccezione non può ritenersi inammissibile.

2.2.Sulla competenza per connessione ex art. 104 primo comma cod.proc.civ.

Per contro a diversa conclusione si ritiene di dover approdare con riferimento alla questione dell’applicabilità dell’art. 104 primo comma cod.proc.civ. anche alle ipotesi di connessione meramente soggettiva di domande contro la stessa persona rientranti nella competenza territoriale di Uffici giudiziari diversi.

Nella giurisprudenza di legittimità, a fronte di una non particolarmente felice formulazione della disposizione legislativa, si riscontrano pronunce di segno discordante tanto che questo Giudice, in ordinanza in corso di causa, prestando adesione al più risalente orientamento (e oggi minoritario) della Cassazione, aveva ritenuto che l’art. 104 primo comma cod.proc.civ. non potesse trovare applicazione oltre i confini fissati dalla lettera della legge che, come noto, allude solo all’incompetenza per valore (e, non a quella per territorio).

Tuttavia nei più recenti arresti sulla *vexata quaestio* sembra essersi consolidato in Cassazione (cfr. in termini Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005 e da ultimo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15252 del 16/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021) la tesi favorevole ad un’interpretazione estensiva della disposizione di legge, giustificabile sulla base della persuasiva argomentazione che la legge non potrebbe manifestare una più accentuata tolleranza alla deroga per ragioni di connessione ex art. 104 cod.proc.civ. con riferimento all’incompetenza per valore che soggiace “*ad un regime*



di rilevazione più rigoroso (attesa la sua rilevabilità d'ufficio) di quello della competenza territoriale derogabile” dalle parti. Talché, contrariamente a quanto esposto nell’ordinanza del 22 gennaio 2020, si deve ritenere – in sintonia con l’orientamento largamente prevalente della Cassazione – l’applicabilità dell’art. 104 primo comma cod.proc.civ. “anche all’ipotesi in cui le domande proposte contro la stessa persona, non altrimenti connesse, appartengano alla competenza territoriale di Uffici Giudiziari diversi”.

Pertanto, essendovi senz’altro la competenza territoriale di questo Tribunale, per foro convenzionale, con riferimento al contratto di fornitura di cui non è stata disconosciuta l’autenticità della sottoscrizione, appare inevitabile concludere, alla stregua dell’art. 104 primo comma cod.proc.civ. che, stante l’indubbia connessione soggettiva, sussista anche la competenza di questo Tribunale per le due restanti forniture i cui contratti sono stati disconosciuti.

Pertanto l’eccezione di incompetenza va rigettata.

3.Sul merito dell’opposizione.

Non può revocarsi in dubbio l’esistenza dei rapporti contrattuali adottati a fondamento delle pretese creditorie azionate in via monitoria. La scrittura costitutiva del rapporto di fornitura, cui è correlata la maggiore morosità, non è stata disconosciuta.

Parte opponente ha contestato l’autenticità delle sottoscrizioni del legale rappresentante di X, su due dei tre contratti di fornitura. Si osserva che il contratto di fornitura di energia elettrica non soggiace a particolari vincoli di forma di legge *ad substantiam*. Pertanto, avendo le parti dato reciprocamente esecuzione ad uno dei due rapporti di fornitura per quindici mesi e all’altro per tredici mesi, è innegabile che X, quanto meno mediante comportamento concludente, abbia inteso aderire alla forniture per i due punti di riconsegna consumando l’energia elettrica messagli a disposizione in virtù dei contratti di fornitura stipulati.

La difesa dell’opponente sostiene che le bollette non costituirebbero prova delle erogazioni di energia elettrica che, dunque, l’opposta avrebbe l’onere di provare. In primo luogo, in base alle pattuizioni intercorse (accettate mediante sottoscrizione, con riferimento alla fornitura cui è collegata la maggiore morosità, e accettate con comportamento concludente, con riferimento alle restanti due forniture), X conferiva mandato ad Y di stipulare mandato senza rappresentanza a stipulare contratti di somministrazione di energia elettrica con riferimento ai tre punti di riconsegna e si obbligava, pertanto, a norma dell’art. 6 a corrispondere gli importi dovuti in base alle rilevazioni della società di distribuzione. La società di vendita ha prodotto, non solo le fatture emesse nei confronti del cliente finale, ma anche i consumi rilevati per i tre punti di consegna contrattualizzati con Y dal distributore locale. Sulla conformità dei consumi rilevati con quelli fatturati nei confronti di X quest’ultima non ha sollevato alcuna specifica contestazione.

Talché le forniture si devono ritenere, a norma delle pattuizioni intercorse, munite di sufficienti riscontri probatori.

Di nessuna rilevanza pare la discrepanza tra il piano di rientro, proposto dalla società opponente (di cui peraltro viene disconosciuta l’autenticità) e il credito poi precisato in



sede monitoria, poiché – come chiaramente esposto da Y – la maggiore morosità dipende dalle fatture successivamente emesse e tornate anch'esse insolute.

2.3.sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

L'attrice assume che, a seguito della morosità e risoluzione del rapporto, non sarebbe stata ammessa a usufruire del servizio di salvaguardia e che ciò le avrebbe stimato un notevole pregiudizio - derivante dell'inoperatività delle agenzie ai quali erano asserviti i punti di riconsegna - stimato in €250.000,00. Il servizio di salvaguardia non viene erogato dalla società di vendita ma di società terza. Consta dalla documentazione prodotta che Y, a seguito del riscontro della notevole entità della morosità accumulata da X, ha comunicato al Sistema Informativo Integrato l'avvenuta risoluzione dei contratti di fornitura su POD [.....] . Tale comunicazione costituisce l'unico adempimento richiesto alla società di vendita per l'attivazione del servizio di salvaguardia. Inoltre sono stati genericamente allegati e neppure provati il preteso ritardo nell'attivazione del servizio di salvaguardia e i conseguenti danni.

Talché la genericità dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale di risarcimento e il rilievo che l'attivazione del servizio di salvaguardia è rimesso alla competenza di altro soggetto giustificano ampiamente il rigetto della domanda stessa.

Conclusivamente l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (da 52.001,00 ad € 260.000,00).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
 2. rigetta la domanda riconvenzionale;
 3. dichiara tenuta e condanna la X s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Y s.p.a. le spese di lite che si liquidano in € 13.430,00 (di cui
- | | |
|--|-------------|
| Fase di studio della controversia, valore medio: | € 2.430,00 |
| Fase introduttiva del giudizio, valore medio: | € 1.550,00 |
| Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: | € 5.400,00 |
| Fase decisionale, valore medio: | € 4.050,00) |

oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge.

Sentenza immediatamente esecutiva per legge.

Genova, 21 giugno 2021

Il Giudice
dott. Mirko Parentini

